Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 4 giugno 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 479.

Esecuzione anticipata dei contratti relativi a lavori e forniture militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla costituzione, completamento, ricostituzione delle dotazioni ed apprestamenti militari, nonchè alla costruzione del Regio naviglio e delle opere a terra della Regia marina e della Regia aeronautica può provvedersi, nei casi di assoluta urgenza, sulla base di capitolati d'oneri, regolarmente approvati, mediante contratti sottoscritti dalle parti, i quali potranno avere immediata esecuzione, prescindendo dal parere degli organi consultivi, quando l'importo relativo non superi i seguenti limiti:

a) lire 5.000.000 se da aggiudicarsi per asta pubblica;

b) lire 3.000.000 se da aggiudicarsi con licitazione privata;

c) lire 2.000.000 se da concludersi per trattativa privata.

Per l'esecuzione di spese in economia relative ai lavori e forniture sopra indicati, il limite stabilito dall'articolo 8 della legge di contabilità generale dello Stato è elevato a lire 500.000.

Art. 2.

I contratti sottoscritti dalle parti riguardanti le forniture e i lavori di cui all'art. 1, anche se non stipulati sulla base dei capitolati d'oneri sopra menzionati, potranno avere immediata esecuzione sino alla concorrenza dei limiti di somma indicati nell'articolo stesso, ovvero sino a tre decimi dell'importo della fornitura o del lavoro, se questi risulteranno superiori ai predetti limiti.

Detti contratti, se prescritto dalle vigenti disposizioni, dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio di Stato con le norme stabilite dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

Qualora a seguito del parere del Consiglio di Stato o dell'intervento degli altri organi competenti per l'approvazione dei contratti, debbano introdursi varianti nei contratti stessi, queste saranno operative per la parte non ancora eseguita, e, comunque, non inferiore alla quota eccedente l'ammontare reso immediatamente eseguibile.

Pel complesso di una sola opera, di un solo lavoro o fornitura non è consentita alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti, ma viene stipulato un solo contratto con le norme stabilite in questo e nel precedente art. 1.

L'Amministrazione dell'aeronautica può avvalersi anche, in quanto applicabile, del capitolato generale tecnico per l'eseguimento dei lavori del genio militare.

Art. 3.

I Ministri per la guerra e per la marina, di concerto con quello per le finanze, sono autorizzati a disporre l'esecuzione di contratti relativi all'impianto di stabilimenti anche prima della loro approvazione.

I contratti conterranno le condizioni e riserve opportune nei riguardi dei rapporti con le imprese.

La presente legge ha vigore dalla data di sua pubblicazione e sino al 31 dicembre 1941-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 480.

Norme relative all'esecuzione delle forniture per esigenze militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A tutti gli effetti dell'art. 1226 del Codice civile si considera dovuta a forza maggiore l'impossibilità o la grave difficoltà in cui il debitore si trovi di adempiere la prestazione per effetto di ordinativi ricevuti dalle competenti autorità per esigenze militari, qualora le stesse autorità abbiano richiesto che siano eseguiti con precedenza.

Resta salva la facoltà di applicare, da parte delle altre Amministrazioni dello Stato, le penalità a termini di legge o di contratto, quando l'entità degli ordinativi militari, in rapporto all'efficienza dell'azienda fornitrice, non giustifichi l'inadempimento o il maggior ritardo verificatosi nei confronti delle Amministrazioni stesse.

La presente legge, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione, cesserà di avere effetto decorsi due anni da tale data.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 481

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di una cappellania coadiutorale nella parrocchia di S. Jacopo, in Massarosa (Lucca).

N. 481. R. decreto 11 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 20 gennaio 1938-XVI, relativo alla erezione di una cappellania coadiutorale nella parrocchia di S. Jacopo, in Massarosa (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 482.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Abbazia di Santa Maria di Piona, in Colico (Como).

N. 482. R. decreto 11 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Abbazia di Santa Maria di Piona, con sede in Colico (Como) e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione a favore di essa fatta dall'Abbate preside generale della Congregazione dei Cistercensi di Casamari in Veroli, consistente in beni del complessivo valore di L. 249.152.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 483.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero dei P.P. Benedettini Cassinesi P. O., detto Badia di Finalpia, in Finale Ligure (Savona).

N. 483. R. decreto 11 marzo 1940, col quale sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero dei P.P. Benedettini Cassinesi P.O., detto Badia di Finalpia, con sede in Finale Ligure (Savona) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo del fabbricato già ad uso convento, situato in Finale Ligure, via Provinciale n. 46, col reddito imponibile di L. 2000 del valore dichiarato di L. 74.000 pervenuto dalla Società anonima per l'incremento degli studi storici e liturgici, con sede in Finale Pia di Finale Ligure, da esso posseduto da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 484.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine di San Giovanni Battista, in Bagnacavallo (Ravenna).

N. 484. R. decreto 11 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine di San Giovanni Battista, con sede in Bagnacavallo (Ravenna) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 300.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 marzo 1940-XVIII, n. 485.

Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite in provincia di Cuneo.

N. 485. R. decreto 11 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite in provincia di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII.

Accettazione di dichiarazioni di rinunzia alla nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 4 aprile 1940-XVIII, col quale i signori, rag. Carlo Borroni e dott. Tito Musso, furono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Trieste;

Visto che i medesimi in data 20 aprile 1940-XVIII hanno dichiarato al Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste di rinunziare alla nomina conseguita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dichiarazioni di rinunzia alla nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste, presentate dai signori, rag. Carlo Borroni e dott. Tito Musso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1940-XVIII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 107. — D'ELIA

(2073)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1940-XVIII.

Approvazione della tabella dei prezzi della lana tosa 1940.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per le corporazioni, per gli scambi e valute e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

Veduto l'art. 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 391, che converte in legge il R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, sugli ammassi della lana;

Udite le Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, degli industriali e dei commercianti;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi della lana per la campagna di ammasso della tosa 1940 sono stabiliti come alla tabella annessa al presente decreto, di cui essa forma parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
TASSINARI

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per gli scambi e valute
RICCARDI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
MUTI

TABELLA PREZZI LANE TOSA 1940

DENOMINAZIONE	Finezza (dati indicativi)	Rapporto di prezzo con la Puglia I (= 100) base laf.	Prezzo base lavato a fondo per Kg.	Resa indicativa: in saltato a regola d'arte	Resa indicativa: in sucido	Prezzo corrispondente: in saltato	Prezzo corrispondente: in sucido
A) LANE ITALIA		%	L.	%	%	L.	L.
1. - PIEMONTE							
a) Biellese I	50's	68	41, 39	—	52	—	21, 52
b) Biellese II	46's–48's	65	39, 57	—	54	—	21, 37
c) Savoiarda I (per lavorazione)	44's–46's	62	37, 74	—	55	—	20, 76
d) Savoiarda II (da materasso e da lavoro)	40's	50	30, 44	—	55	—	16, 74
e) Frabosa (da materasso)	36's–40's	40	24, 35	—	55	—	13, 39
2. - LIGURIA							
Tipo materasso (bistosa)	36's–40's	36	21, 91	80–85	—	17,53–18,62	—
3. - LOMBARDIA							
Tipo bergamasca (1)	40's–48's	62	37, 74		58–62	—	21,89–23,40
4. - TRE VENEZIE							
a) Tipo vicentino fine e padovano	50's–58's	69	42 —	—	48–56	—	20,16–23,52
b) Tipo comune	40's–46's	62	37, 74	—	56–60	—	21,13–22,61
c) Tipo Cherso (da materasso e da lavoro	40's–46's	54	32, 87	—	56–58	—	18,41–19,06
d) Tipo Carsolina (da materasso, bistosa, con pelo morto)	36's–40's	38	23, 13	—	54	—	12, 49
5. - EMILIA							
a) Emilia I (tipo Ferrara, Ravenna con poco pelo morto, bistosa). Alcune partite del Ravennate sono classicabili Toscana II con resa in sucido 40-42 % e prezzi come la detta classifica	50's	66	40, 17	76	60	30, 53	24, 10
b) Emilia II (con poco pelo morto, bistosa)	46's–50's	63	38, 35	76	60	29, 15	23, 01
6. - TOSCANA							
a) Toscana I (Vissana ordinaria, Orbetello, Maremma Grossetana)	56's–58's	80	48, 70	64–68	—	31,17–33,12	—
b) Toscana II (Firenze, Poppi, San Casciano, Arezzo, Val di Chiana, con pelo morto)	56's	73	44, 44	70–74	45–46	31,11–32,89	20,00–20,44
c) Toscana III (Alta Valle del Tevere, Senese, Mugello, con molto pelo morto, in parte bistosa)	50's	64	38, 96	72–76	—	28,05–29,61	—
d) Toscana IV (Lucca, Livorno, Pisa, Apuania, bistosa)	46's–50's	62	37, 74	—	55	—	20, 76
7. - MARCHE							
a) Marche I (Zona a sud-ovest di Fabriano, Castel Raimondo, Camerino)	56's–58's	70	42, 61	68–74	—	28,97–31,53	—
b) Marche II (Zona a nord di Macerata, zona litoranea, con molto pelo morto, in parte bistosa)	50's–56's	66	40, 17	72–78	55	28,92–31,33	22, 09
8. - UMBRIA							
a) Umbria I (Tipo Vissana corta, Norcia, Trevi, ecc.)	58's–60's	81	49, 30	62	—	30, 57	—
b) Umbria II (Terni, Spoleto e la migliore di Foligno)	56's–58's	78	47, 48	66	—	31, 34	—
c) Umbria III (Foligno, Gualdo Tadino, Colle Fiorito, Acquasparta, con pelo morto)	56's	70	42, 61	70–72	—	29,83–30,68	—
9. - LAZIO							
a) Roma tipo Puglia	60's fino	96	58, 44	57–59	42–44	33,31–34,48	24,54–25,71
b) Roma I (la cosidetta Sopravvissana)	58's–60's	91	55, 39	60	44–45	33, 23	24,37–24,93
c) Roma II (Vissana)	58's	86	52, 35	60	44–45	31, 41	23,03–23,56

(1) Le partite di lana bergamasca varietà Varesina, di finezza superiore al tipo medio bergamasco, potranno avere un congruo soprapprezzo.

DENOMINAZIONE	Finezze dati indicativi	Rapporto di prezzo con la Puglia I (= 100) base laf.	Prezzo base lavato a fondo per Kg.	Resa indicativa		Prezzo corrispondente	
				in saltato a regola d'arte	in sucido	in saltato	in sucido
		%	L.	%	%	L.	L.
d) Roma III (la cosidetta Provincia, Viterbese, Vetralla, Ciociaria)	58's ord.	83	50,52	61-62	45-46	30,82-31,32	22,73-23,24
e) Roma IV (Grotte di Castro, Acquapendente, con pelo morto)	56's	75	45,65	64	45-46	29,22	20,54-21,00
10. - ABRUZZO							
a) Abruzzo I (Avezzano, Sulmona, Aquila in parte e zone montane contermini)	58's-60's	86	52,35	63	39-40	32,98	20,42-20,94
b) Abruzzo II (Tagliacozzo, Carsoli, Oricola, Fucino, Celano, ecc.)	58's fino	84	51,13	62-64	40-42	31,70-32,72	20,45-21,47
c) Abruzzo III (Litorale Adriatico, con pelo morto, in parte bistosa)	56's ord.	68	41,39	70-72	—	28,97-29,80	—
11. - MOLISE							
a) Molise I (in parte bistosa)	58's	77	46,87	64	—	30,00	—
b) Molise II (in parte bistosa)	56's ord.	73	44,44	68-70	—	30,22-31,11	—
12. - CAMPANIA							
a) Campania I (certe lane di Avellino, Benevento e Casertano)	58's	77	46,87	64-67	—	30,00-31,40	—
b) Campania II (Salerno, in parte bistosa)	56's ord.	73	44,44	70-74	—	31,11-32,89	—
c) Campania III	50's	65	39,57	72-76	—	28,49-30,07	—
13. - PUGLIA							
a) Puglia I Capracotta, Pescasseroli, Castel del Monte) (2)	60's-64's	100	60,87	57-58	40-42	34,70-35,30	24,35-25,57
b) Puglia II (Tipo Troia, Candela, Serracapriola)	58's-60's	96	58,44	60	42-43	35,06	24,54-25,13
c) Puglia II-III (Tipo S. Giovanni, S. Nicandro)	58's	89	54,17	63	43-44	34,13	23,29-23,83
d) Puglia III (Vico Garganico, Vieste, Monte S. Angelo)	56's-58's	81	49,30	64	44-45	31,55	21,69-22,19
e) Puglia IV	50's	62	37,74	—	44-45	—	16,61-16,98
f) Tipo Altamura materasso	40's-46's	46	28,00	80	—	22,40	—
g) Tipo Leccese materasso	40's-46's	44	26,78	74-76	52-54	19,82-20,35	13,93-14,46
14. - LUCANIA							
a) Lucania I	58/s-60's	90	54,78	62-63	—	33,96-34,51	—
b) Lucania I-II (Potenza, Venosa, Melfi, Rocchetta S. Antonio, Gravina)	58's fino	87	52,96	64-65	—	33,89-34,42	—
c) Lucania II (Grassano, Pisticci, Bella, Muro, Matera)	56's-58's	82	49,91	65-67	—	32,44-33,44	—
d) Lucania III (Lagonegro, irregolare, bistosa)	50's fino	65	39,57	68	45-46	26,91	17,81-18,20
15. - CALABRIA							
a) Calabria I (Cotrone fine) (3)	60's-64's	95	57,83	—	40-41	—	23,13-23,71
b) Calabria II (Rossano, Cassano Ionico, Cutro, Catanzaro)	58's	78	47,48	—	42	—	19,94
c) Calabria III	56's	70	42,61	—	43-44	—	18,32-18,75
d) Calabria IV (Tipo materasso, Sciara)	36's-40's	42	25,57	—	50-52	—	12,79-13,30
16. - SICILIA							
a) Sicilia barbaresca	46's-50's	57	34,70	—	50-54	—	17,35-18,74
b) Sicilia ordinaria (materasso)	36's-40's	42	25,57	—	50-54	—	12,79-13,81
17. - SARDEGNA							
a) Materasso prima scelta (4)	28's-36's	45	27,39	—	55-56	—	15,06-15,34
b) Materasso ordinaria (5)	36's-40's	40	24,35	—	55-56	—	13,39-13,64

(2) Alcune partite classiche di grande finezza ed uniformità, corrispondenti a un 64's - 70's, correntemente denominate « Puglia primissima » potranno avere un prezzo base lavato a fondo superiore dell'8 % a quello della Puglia I.

(3) Le partite di Calabria 1a di particolare finezza potranno avere un soprapprezzo.

(4) Costituita da velli interi, ben scresciuti, di lungo taglio e con poco sottovello. Se tale lana viene presentata senza o con pochi peli morti, verrà ragguagliata all'Altamura da materasso.

(5) Riscontrandosi velli di finezza superiore e notevolmente uniforme, senza o con pochi peli morti, utilizzabili anche per lavoro, questi potranno essere tenuti separati e potranno ottenere lo stesso rapporto di prezzo del materasso di prima scelta.

DENOMINAZIONE	Finezze (dati indicativi)	Rapporto di prezzo con la Puglia I (= 100) base laf.	Prezzo base lavato a fondo per Kg.	Resa indicativa		Prezzo corrispondente	
				in saltato a regola d'arte	in sucido	in saltato	in sucido
B) LANE LIBICHE (6)		%	L.	%	%	L.	L.
Zuarina fine con 3-4 % di colorato e senza peli morti	56's–58's	64	38,96	—	27-34	—	10,52-13,25
Tripolina scelta con 6-8 % di colorato e tracce di pelo morto	46's–56's	56	34,09	—	30–38	—	10,23-12,95
Tripolina corrente e lana della Sirte con 10-12 % di colorato e con peli morti	44's–52's	48	29,22	—	34–42	—	9,93-12,27
Cirenaica prima con 6-8 % di colorato con tracce di peli morti	46's–56's	56	34,09	—	34–42	—	11,59–14,32
Cirenaica seconda con 10-12 % di colorato, con pelo morto	44's–48's	48	29,22	—	38–45	—	11,10-13,15
Libia Materasso	40's	40	24,35	—	35–45	—	8,52–10,96

(6) I prezzi delle lane libiche s'intendono per merce posta franco magazzini degli Enti ammassatori della Libia, sui porti d'imbarco e sono al netto di ogni spesa, tassa ecc., nonchè delle spese di cui al decreto Governatoriale del 9 giugno 1939-XVII, n. 123702. Inoltre tali prezzi si intendono per lana regolarmente scaccolata. Per lana non scaccolata o scaccolata incompiutamente, si applicano congrue riduzioni di prezzo.

ANNOTAZIONI

1) *Classifiche* — I dati della tabella, relativi alle zone di produzione, alla finezza e alle rese, hanno soltanto valore indicativo, quali basi di orientamento per le Commissioni di apprezzamento. Le Commissioni valuteranno le lane secondo le reali caratteristiche delle singole partite.

I prezzi si riferiscono a lane normali (ossia provenienti da animali sani, asciutte, ben divise per qualità, non difettose per eccesso di filamenti morti, ecc.) e comunque non sofisticate con acqua, grassi aggiunti, sterco, terra, od altri corpi estranei.

Le singole classifiche vanno riferite al tipo medio dell'annata.

Se in una zona vengono riscontrate lane aventi i caratteri delle lane di altre zone, esse vanno classificate come appartenenti a tali zone; così ad esempio nel Piemonte (Alta Valle di Cuneo) si riscontrano alcune partite di lane fini, assimilabili alla Calabria I e II. I rapporti di prezzo fra le varie classi della tabella, sono stati stabiliti tenendo conto, oltrechè della finezza, delle caratteristiche proprie delle lane delle singole zone. Nel caso di partite che presentino caratteri intermedi fra due classi successive della tabella, il prezzo base lavato sarà determinato valutando la percentuale di lana appartenente a ciascuna delle due classi, ed applicando poi alla partita la resa di stima.

Per lane della stessa classe sono ammesse variazioni di prezzo, in più o in meno in confronto ai prezzi base lavato ricavati dalla tabella, in dipendenza di particolari pregi o difetti nei confronti del tipo medio dell'annata. Per tutte le lane da materasso appartenenti a zone per le quali la tabella non contempla tali lane, la classifica sarà fatta in base alle caratteristiche delle singole partite, con riferimento alle categorie similari previste dalla tabella stessa. Le lane agnelline, le bigie, le carbonate, le morette, le nere, le bistose — dove normalmente la lana è di dodici mesi — e gli scarti dovranno essere presentati separatamente.

In caso di mancata divisione per qualità, non previamente dichiarata, e in caso di sofisticazione, le Commissioni di apprezzamento applicheranno congrue penalità.

2) *Agnelline.* — Tipo Puglia I (ovunque si trovi): 20 % in meno della matricina. Le altre categorie tipo Puglia: 25 % meno della matricina. Tipo Roma I (ovunque si trovi): 25 % meno della matricina; libiche tessili: 25 % meno della matricina. Tutte le altre categorie tessili: 33 % meno della matricina. Agnellina materasso di Sicilia: alla pari della matricina. Tutte le altre agnelline da materasso: 10 % meno delle rispettive matricine. Le riduzioni suddette si applicano alle lane agnelline che vengono presentate nella stessa condizione (salate o sucide) delle relative matricine.

Per le partite di lana bistosa le riduzioni sulla lana agnellina e sugli scarti escludono la riduzione relativa alla lana bistosa.

3) *Scarti.* — Mezze lane (scodatura, sboglia, ecc.), tosati (scorzi): metà della matricina.

4) *Lane bigie, nere e morette.* — Alle lane colorate si applicano le seguenti riduzioni rispetto alle bianche: bigie tessili 33 %; bigie materasso 25 %; nere e morette, sia tessili che materasso, 33 %.

5) *Lane carbonate.* — 10 % meno delle bianche.

6) *Bistose.* — Nelle zone dove la lana normalmente è in tutto o in parte bistosa (Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie, Emilia, Toscana III e IV, Marche II, Abruzzo III, Molise I e II, Campania II e III, Lucania III) i prezzi tengono già conto dello stato di fatto, cioè della presenza, in tutto o in parte, di lana bistosa che deve essere almeno di sei mesi. In tali zone, presentandosi lane di quattro mesi, si apporterà una riduzione del 20 % sul prezzo base lavato risultante dalla classifica, per la quota parte di detto tipo di quattro mesi. Nelle stesse zone presentandosi lane di 12 mesi in proporzione superiore o inferiore a quella normale della zona, le Commissioni di apprezzamento applicheranno, in analogia con le norme stabilite nella precedente annotazione — 1) Classifiche — una proporzionale maggiorazione o riduzione di prezzo.

Nelle altre zone dove normalmente la lana è di 12 mesi, se si trovano lane bistose si applicheranno le seguenti riduzioni sui corrispondenti prezzi base lavato delle relative classifiche, computando la resa effettiva che di regola è più elevata nelle bistose, specialmente se di tosa autunnale: bistose di 8 mesi il 22 %; bistose di 6 mesi il 28 %; bistose di 4 mesi il 36 %.

7) *Lane tipo Caracul.* — Verranno apprezzate come l'Emilia II.

8) *Lane libiche.* — Le partite di finezza superiore a quelle indicate in tabella, bene presentate sia per avvellatura che per omogeneità e scaccolatura, le quali presentino caratteristiche analoghe alle lane nazionali di corrispondente finezza, saranno classificate ed apprezzate come queste ultime, riducendone opportunamente il rapporto di prezzo in base ad eventuali deficenze di resistenza, elasticità, ecc.

I pezzami e cioè le lane non consegnate in velli avranno una riduzione di prezzo del 15 % rispetto alle lane in velli.

Se il contenuto in bigio e colorato supera o non raggiunge le percentuali indicate nella presente tabella, si farà luogo ad una proporzionale riduzione o maggiorazione di prezzo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
TASSINARI

(2062)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18435 del 25 aprile 1940-XVIII, la signorina Levi Silvana di Italo e di Luxardo Antonietta, nata a Trieste il 28 marzo 1924, residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello materno di « Luxardo », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2063)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 17349 del 23 aprile 1940-XVIII, i signori Foà Giorgio e Franco fu Emilio e di Bernardi Ugolina, nati a Torino, rispettivamente il 29 giugno 1920 e il 27 gennaio 1928, residenti a Torino, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Foà » con quello materno di « Bernardi », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2064)

MINISTERO DELLE FINANZE

Estrazioni dei premi di consolazione della Lotteria automobilistica di Tripoli 1940-XVIII

Si comunica che il 4 giugno corrente alle ore 17,30, nei locali dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, avranno luogo le estrazioni dei premi di consolazione da assegnarsi alle Provincie che non hanno conseguito premi nell'estrazione fatta a Tripoli nei giorni 9 e 10 maggio u. s.

p. *Il Ministro per le finanze*
Presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie
DE MARTINO

(2122)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso a 12 posti di vice segretario nel ruolo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL COMMISSARIO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE

Vista la legge 9 aprile 1931-IX, n. 358;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 18 giugno 1931-IX, n. 7408;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 24 dicembre 1937-XVI;

Visto il decreto del DUCE in data 1° settembre 1936-XIV, che approva il ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Visto il decreto del DUCE in data 25 marzo 1939-XVII, che fissa le norme per la regolamentazione dei concorsi a posti di grado iniziale di gruppo *A* nell'organico del predetto Commissariato;

Vista la propria deliberazione in data 14 novembre 1939-XVIII, registrata alla Corte dei conti il 30 successivo, registro 18 Finanze, foglio 42, con la quale è indetto un concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*), nel ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Vista la propria deliberazione in data 3 febbraio 1940-XVIII, registrata alla Corte dei conti il 21 febbraio, registro 2 Finanze, foglio 368, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del cennato concorso;

Considerato che ai termini dell'art. 6 del bando di concorso è necessario provvedere alla nomina dei membri aggregati alla citata Commissione esaminatrice per le prove delle lingue estere comprese nel programma d'esame;

Vista la lettera del Ministero dell'educazione nazionale in data 27 aprile 1940-XVIII, n. 4901, concernente la designazione per la nomina in parola, della prof.ssa sig.ra Renata Nucci Mazza;

Delibera:

E' chiamata a far parte della Commissione esaminatrice del concorso per esami, a 12 posti di vice segretario, grado 11°, gruppo *A*, bandito con la deliberazione commissariale in data 14 novembre 1939-XVIII, quale membro aggregato per le lingue estere, la professoressa sig.ra Renata Nucci Mazza, ordinaria di lingua e letteratura inglese nel corso superiore del Regio istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

Il commissario: LOMBRASSA

(2121)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per l'ammissione di allievi alle Regie accademie militari di Modena e Torino per l'anno scolastico 1940-41

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110;

Visti i Regi decreti-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, 8 luglio 1937-XV, n. 2280, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che aggiornano il predetto Regio decreto-legge, rispettivamente convertiti in legge con le leggi 30 marzo 1936-XIV, n. 622, 10 febbraio 1937-XV, n. 315, 12 maggio 1938-XVI, n. 863, e 17 maggio 1938-XVI, n. 865, nonchè il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1554;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 536, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, numero 329;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, recante modifiche all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 luglio 1937-XV, n. 1519, che reca aggiornamenti alle norme relative all'ordinamento delle accademie e delle scuole militari;

Viste le leggi: 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani dei caduti in guerra; il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e la legge 31 marzo 1938, n. 610, che

estendono le stesse provvidenze rispettivamente a favore degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale e dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista l'autorizzazione del DUCE del Fascismo ad espletare i concorsi per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie di Modena e di Torino, che avranno inizio il 1° novembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1940-41 sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione di allievi al 1° anno dell'83° corso « Rex » della Regia accademia di fanteria e cavalleria (Modena) ed al 1° anno del 122° corso « Audacia » della Regia accademia di artiglieria e genio (Torino).

Peraltro, per esigenze di alloggiamento, i corsi di commissariato, sussistenza e amministrazione si svolgeranno nei locali della scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto, pur continuando a far parte integrante, a tutti gli effetti, dell'83° corso « Rex »:

a) concorso riservato agli allievi delle scuole militari ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, pel seguente numero di posti:

Posti			
209	pel corso	di *fanteria*	Modena
19	» »	di *cavalleria*	Modena
26	» »	*automobilistico*	Modena
38	» »	di *commissariato*	Spoleto
28	» »	di *sussistenza*	Spoleto
68	» »	di *amministrazione*	Spoleto
132	» »	di *artiglieria*	Torino
65	» »	del *genio*	Torino

b) concorso riservato ai sottufficiali in servizio effettivo dei vari gradi, pel seguente numero di posti:

Posti			
94	pel corso	di *fanteria*	Modena
8	» »	di *cavalleria*	Modena
12	» »	di *commissariato*	Spoleto
7	» »	di *sussistenza*	Spoleto
17	» »	di *amministrazione*	Spoleto
50	» »	di *artiglieria*	Torino
21	» »	del *genio*	Torino

Poichè i giovani che aspirano a diventare ufficiali in s.p.e. nell'arma dei carabinieri Reali vengono scelti — con criteri che il ministero si riserva di stabilire — fra gli allievi promossi al 2° anno del corso biennale di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio delle accademie e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un successivo apposito corso di un anno presso la Regia accademia di fanteria e cavalleria, il complesso dei posti messi a concorso per le dette armi, con la lettera *a*) e per il corso di fanteria, con la lettera *b*), comprende già le aliquote che, al termine del primo anno di accademia, dovranno essere devolute all'arma dei carabinieri Reali, aliquote pari rispettivamente a 39 e 9 posti.

Peraltro, questi ultimi 9 posti saranno tutti devoluti a sottufficiali dei CC. RR. in base ai criteri di cui agli articoli dal 24 al 30. Tali sottufficiali frequenteranno il primo anno di accademia insieme con gli allievi del corso di fanteria al quale, come si è accennato, sono stati portati in aumento i 9 posti.

I concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) hanno luogo per esami o per titoli oppure per titoli ed esami.

Essi sono riservati agli appartenenti alla razza italiana.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti: per il corso di commissariato, ai concorrenti laureati di cui alla lettera *a*); per le rimanenti armi e corpi agli allievi delle scuole militari, e, successivamente, ai rimanenti candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Viceversa, i posti che rimanessero disponibili in ciascun corso (eccetto quello automobilistico) dopo effettuate le ammissioni ai sensi della lettera *a*), saranno portati in aumento a quelli riservati ai sottufficiali in servizio di cui alla lettera *b*).

Nella eventualità che, dopo effettuate le ammissioni di cui alle ripetute lettere *a*) e *b*), risultasse una ulteriore disponibilità di posti, si farà luogo ad un concorso suppletivo, con le modalità e condizioni stabilite dagli articoli dal 31 al 34.

A tale concorso potranno prendere parte anche i giovani che abbiano conseguito uno dei titoli di studio di cui all'articolo 7 nella sessione autunnale del corrente anno scolastico.

Sono esclusi i giovani che, avendo partecipato al concorso di cui all'art. 1, lett. *a*), ne siano stati eliminati per qualsiasi causa.

Art. 3.

I corsi delle Regie accademie di Modena e Torino hanno la durata di due anni, eccetto quello di commissariato, che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 1° novembre 1940-XIX.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Disposizioni riflettenti gli allievi delle scuole militari.

Art. 4.

Faranno direttamente passaggio alle accademie, limitatamente ai posti disponibili, gli allievi delle scuole militari che:

a) abbiano riportato giudizio d'idoneità alla vita militare dalle apposite commissioni costituite presso le scuole militari;

b) siano stati riconosciuti idonei in seguito agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5, ed abbiano statura non inferiore a m. 1,60 (m. 1,65 per gli aspiranti al corso di cavalleria);

c) siano iscritti alle organizzazioni giovanili del P.N.F.;

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esame il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano risultati idonei, se aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio, in apposito esame orale di matematica.

E' data facoltà agli allievi di designare, entro il 27 luglio 1940-XVIII, in ordine di preferenza e senza limitazione di numero, i corsi delle varie armi, del corpo automobilistico e dei servizi cui desiderano essere ammessi.

Art. 5.

Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 4 — lett. *b*) — cui dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati agli esami di maturità nel corrente anno scola-

stico, saranno effettuati da un'unica commissione — che si recherà successivamente presso le tre scuole — presieduta da un generale medico (presidente) e composta da due ufficiali medici superiori (membri) designati dal Ministero della guerra.

Parteciperà in qualità di membro, anche un ufficiale superiore di cavalleria, che si pronuncerà circa l'attitudine dell'allievo al servizio nella detta arma.

I giudizi della commissione sono inappellabili.

Art. 6.

L'esame orale di matematica di cui all'art. 4, lettera *e*), sarà sostenuto con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Art. 7.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,60, per i candidati ai corsi di sussistenza e di amministrazione);

b) siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nel Regio esercito;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra;

g) abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° (25 anni per i candidati al corso di commissariato) al 31 ottobre 1940-XIX;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

per tutti i corsi, eccettuato quello di commissariato:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

per il corso di commissariato:

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze politiche e sociali;
laurea in scienze economiche-marittime;
laurea in chimica industriale;
laurea in ingegneria industriale;
laurea in scienze coloniali, conseguita presso il Regio Istituto orientale di Napoli, purchè l'iscrizione alla relativa facoltà non sia stata ottenuta in base al diploma di abilitazione magistrale.

Art. 8.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 4 e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre o da chi esercita la patria potestà, deve essere indirizzata al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria, in Modena, qualunque sia il corso cui il candidato aspira.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire improrogabilmente, entro il 27 luglio 1940-XVIII:

a) al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio oppure di aspiranti ufficiali in servizio di prima nomina, o la cui nomina sia stata pubblicata nel Bollettino ufficiale, semprechè debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

b) ai comandanti delle scuole allievi ufficiali di complemento, se trattisi di allievi pei quali sia in corso la nomina ad aspirante ufficiale;

c) al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di giovani non ancora arruolati, o di militari in congedo, oppure di aspiranti ufficiali che non debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

d) alle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattisi di cittadini italiani residenti all'estero.

Art. 9.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e paternità del concorrente;

b) dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) corso prescelto. E' data facoltà ai candidati ai vari corsi (eccetto il commissariato) di designare in linea subordinata tutti i rimanenti corsi delle varie armi, del corpo automobilistico e dei servizi, in ordine di preferenza, pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto. Tali indicazioni potranno essere variate con successiva domanda scritta (carta bollata da lire 4), purchè presentata non oltre il 27 luglio 1940-XVIII;

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) indirizzo esatto.

Art. 10.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile. Potrà essere esibito, in via provvisoria, purchè non oltre il 14 agosto 1940-XVIII, un certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1941-XIX, tale certificato col diploma originale;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 8), debitamente legalizzato, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 4), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 12), debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica (carta bollata da L. 4) rilasciato dal podestà del comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 4), vidimato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal podestà; legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) atto di assenso (carta bollata da L. 8) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato di leva. Quest'atto deve essere redatto dal podestà e vidimato dal prefetto;

h) certificato (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato a firma del competente segretario federale dei Fasci di combattimento o comandante della G.I.L., da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari o alla Gioventù Italiana del Littorio. Detto certificato può anche essere rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per i cittadini italiani residenti all'estero il certificato di iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Non saranno ritenuti validi i certificati che non siano stati rilasciati a firma dei predetti gerarchi;

i) certificato per gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in operazioni militari coloniali importanti riconosciute tali con appositi decreti Reali o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal commissario straordinario del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e vidimato dal prefetto;

l) domanda (carta bollata da L. 6) diretta al Ministero della guerra, con cui i candidati che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi; sarà considerata come non avvenuta qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione. Per i sottufficiali e militari di truppa non occorre domanda, essendo la rinuncia al grado implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle accademie militari;

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato, tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conforme a quanto è specificato nel successivo art. 18, lettera *c*).

Per i certificati a firma del Governatore di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il 27 luglio 1940-XVIII o insufficientemente documentate, salvo quanto è previsto alla lett. *a*) dell'art. 10.

I candidati che risiedano nell'Africa italiana, nell'Albania, nell'Egeo, o all'Estero, potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda, purchè i prescritti documenti pervengano al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria non oltre il 30° giorno successivo allo spirare del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 12.

Alle visite mediche, all'esperimento di educazione fisica ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 13.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 14.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *Visita preliminare collegiale* (dal 29 luglio al 5 agosto 1940) presso l'ospedale militare della sede del corpo d'armata nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza, nel giorno che sarà loro comunicato dai competenti comandi di corpo d'armata.

Per i giovani residenti nell'Africa Italiana e nell'Egeo la visita preliminare collegiale avrà luogo presso i rispettivi comandi truppe dei Governi coloniali, o del Governo delle isole italiane dell'Egeo, che provvederanno alle relative comunicazioni.

Per i giovani residenti in Albania, la visita preliminare avrà luogo presso l'ospedale militare stanziato nella sede del comando superiore truppe Albania.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso la sede di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti);

b) *Visita medica di appello*. Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche alla visita di appello e che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno effettuate (dal 12 al 14 agosto 1940) nelle seguenti sedi:

a *Verona* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Bolzano, Udine, Trieste, Treviso e Genova;

a *Roma* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione dei corpi d'armata di Bologna, Firenze, Roma e Sardegna;

a *Napoli* (presso l'ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati residenti nella circoscrizione dei corpi d'armata di Bari, Napoli, Sicilia, Tripoli e Bengasi e residenti nell'Africa Orientale Italiana, nell'Egeo e nell'Albania.

Se in tali visite di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il candidato sarà inviato ad altra commissione medica di appello.

Il giudizio di appello per i giovani residenti all'estero dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera c);

c) *Visita di accertamento definitivo* presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati. Il risultato è inappellabile.

I giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione alle visite saranno diramati dal comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria.

Art. 15.

Gli esami di concorso sono i seguenti:

a) *per i candidati ai vari corsi* (escluso quello di commissariato):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia,

in base ai programmi di cui all'allegato 1.

I candidati ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2;

b) *per i candidati al corso di commissariato*:

un esame scritto di cultura generale su argomenti di carattere storico, commerciale, geografico, politico e sociale, in base al programma di cui all'allegato 3.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 22 agosto 1940-XVIII, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, presso i comandi delle truppe dei Governi coloniali e del Governo delle isole italiane dell'Egeo e presso il comando superiore truppe Albania e, per i concorrenti residenti all'Estero, presso le Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni.

Tutti gli esami orali avranno luogo presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, a decorrere dal 30 agosto 1940.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità all'esame scritto, siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lett. c) dell'art. 14, e giudicati idonei nell'esperimento di educazione fisica di cui al seguente art. 16, quando prescritto.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta od orale) avranno riportato votazione non inferiore a 10/20.

Art. 16.

I candidati ai corsi di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio, saranno sottoposti presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria in Modena, anche a un *esperimento di educazione fisica*, in base al programma di cui all'allegato 4.

Vi saranno ammessi solo i candidati risultati idonei all'esame scritto e dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo.

Saranno dichiarati idonei in tale esperimento i candidati che avranno superato le singole prove di cui al menzionato allegato 4.

La votazione d'idoneità non ha alcuna influenza sulla determinazione del punto di merito ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di ammissione di cui al seguente articolo 18.

Art. 17.

All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano stati già arruolati dai competenti organi di leva, dovranno contrarre l'arruolamento volontario (2 anni) secondo le leggi sul reclutamento.

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI E I LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 18.

Gli allievi delle scuole militari in possesso dei prescritti requisiti ed i candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione dichiarati idonei agli esami di concorso nonchè nella visita medica di accertamento definitivo e nell'esperimento di educazione fisica, saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per la fanteria, la cavalleria, il corpo automobilistico, l'amministrazione e la sussistenza*:

1° *allievi delle scuole militari aspiranti in linea principale*, in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta, con precedenza ai diplomati in 1ª sessione.

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età;

2° *allievi delle scuole militari aspiranti in linea subordinata*, in base ai criteri specificati al comma precedente;

3° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione aspiranti in linea principale*, in base alla media aritmetica dei voti ottenuti negli esami comuni a tutti i concorrenti, e cioè nella prova scritta e nelle prove orali (*punto di merito complessivo*).

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, gli ufficiali di complemento, gli allievi ufficiali di complemento in attesa di nomina ad aspirante ufficiale e i più anziani di età;

4° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione aspiranti in linea subordinata*, in base ai criteri specificati al comma precedente;

b) *per l'artiglieria e il genio*:

1° *allievi delle scuole militari aspiranti in linea principale*, dichiarati idonei nell'esame orale di matematica, in base al voto riportato nell'esame stesso, con precedenza, a parità di merito, ai diplomati in 1ª sessione e, successivamente, agli orfani di guerra o equiparati ed ai più anziani di età;

2° *allievi delle scuole militari aspiranti in linea subordinata*, in base ai criteri specificati al comma precedente;

3° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione aspiranti in linea principale*, in base al voto riportato nell'esame orale complementare di matematica. A parità di tale voto si avrà riguardo al punto di merito complessivo, con le preferenze indicate alla precedente lettera a), comma 3°;

4° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione aspiranti in linea subordinata*, in base ai criteri specificati al comma precedente.

c) *per il commissariato*: in base alla somma dei voti riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli prodotti, da effettuarsi in base ai criteri di cui al seguente comma.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza; l'aver sostenuto l'esame di Stato. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa commissione esaminatrice del tema scritto — ogni componente della commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito si osserveranno le preferenze di cui alla precedente lettera a) comma 3°.

NORME AMMINISTRATIVE PER GLI ALLIEVI PROVENIENTI DALLE SCUOLE MILITARI E DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 19.

Salve le facilitazioni e dispense previste dai successivi articoli, sono a carico delle famiglie degli allievi sia che provengano dalle scuole militari, sia dagl'istituti d'istruzione media o superiore, le seguenti spese:

a) prima vestizione: L. 1250 (da corrispondersi in due rate uguali, l'una all'atto dell'ammissione, l'altra al 1° aprile 1941-XIX;

b) retta annuale: L. 3200 (da corrispondersi a trimestri anticipati a decorrere dal 1° ottobre 1940-XVIII);

c) quota annuale di manutenzione corredo: L. 850 (da corrispondersi a trimestri anticipati a decorrere dal 1° ottobre 1940-XVIII).

Le spese di cancelleria, libri di testo e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di L. 3500 per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Art. 20.

E' accordata la dispensa dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio; agli orfani dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale; agli orfani dei caduti in operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali e agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero.

E' accordata la dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione agli allievi provenienti direttamente dalle scuole militari.

Art. 21.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita:

Per titolo generale:

a) a tutti gli allievi del 1° anno di corso;

b) agli allievi del 2° anno di corso, che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

Per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra (compresi quelli per la causa nazionale; per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale; nelle operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali ed in operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero) ascritti alle prime quattro categorie elencate nella tabella A) annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

b) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, in servizio o a riposo; ai figli degli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo o a riposo e ai figli degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

d) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e di sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

e) agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, morti per cause estranee al servizio.

Per merito personale:

a) agli allievi del 1° anno di corso che nel diploma di maturità o abilitazione prescritto per l'ammissione abbiano riportato otto decimi di media nella prima sessione di esami;

b) agli allievi del corso di commissariato che abbiano superato l'esame di concorso con votazione non inferiore a 16/20 e sempre che abbiano ottenuto una media complessiva di almeno 27/30 (o equivalente) nel complesso delle materie prescritte per la facoltà accademica frequentata e non meno di 24/30 (o equivalenti) in ciascuna di esse, e che inoltre nell'esame di laurea abbiano ottenuta votazione non inferiore a 99/110 (o equivalente);

c) agli allievi del 2° anno di corso promossi a tale anno con media non inferiore a 16/20 nella prima sessione.

Potranno cumularsi a favore di un medesimo giovane la mezza retta concessa per titolo generale agli allievi del primo e del secondo anno di corso, con la mezza retta per benemerenze di famiglia, o per merito personale.

Art. 22.

Per l'anno scolastico 1940-1941 saranno conferiti dal ministero 8 *posti gratuiti* complessivamente tra le due accademie (5 per l'accademia di Modena e 3 per l'accademia di Torino) ad allievi di nuova ammissione (esclusi quelli del corso di commissariato) appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Le domande degli aspiranti ai detti posti gratuiti, in carta libera, indirizzate al ministero della guerra, dovranno essere presentate non oltre il 25 agosto 1940-XVIII alle stesse autorità di cui all'art. 8, che le trasmetteranno entro il 31 dello stesso mese al comando dell'accademia (Modena o Torino) presso la quale si svolge il corso richiesto in linea principale dal candidato.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età, la professione o l'occupazione dei suoi componenti;

b) certificato, anche se negativo, delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello del domicilio legale, quando esso sia diverso dalla residenza, rilasciato dal procuratore delle imposte.

Nelle domande dovrà essere dichiarato se il candidato goda di qualche assegno, indicandone l'ammontare.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO.

Art. 23.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lett. b), si osserveranno, per quanto ha tratto alle visite mediche, agli esami, all'esperimento di educazione fisica, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 17, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 24.

Il concorso è riservato ai sottufficiali in servizio effettivo che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano uno dei titoli di studio di cui alla lettera h) dell'art. 7, in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 27 luglio 1940-XVIII;

c) non abbiano superato il 24° anno di età al 31 ottobre 1940-XIX, se aspiranti ai corsi delle varie armi o di amministrazione e sussistenza; il 27° anno di età, alla medesima data, se aspiranti al corso di commissariato.

Per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, il limite di età è elevato a 25 anni, se aspirino ai corsi di sussistenza o di amministrazione; a 29 anni se, aspirando alla nomina a sottotenente in s.p.e. nell'arma propria, chiedano l'ammissione al corso di fanteria;

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,70, per i sottufficiali dei carabinieri Reali che, aspirando alla nomina a sottotenente nell'arma propria, chiedano di frequentare il corso di fanteria; m. 1,60, per i sottufficiali aspiranti ai corsi di sussistenza e amministrazione);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

g) siano iscritti al P. N. F.

Art. 25.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare al concorso per l'arma propria.

I sottufficiali dei carabinieri Reali aspiranti alla nomina a sottotenente in s.p.e. nell'arma propria, devono partecipare al concorso per l'arma di fanteria.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei reggimenti carri armati o nei centri automobilistici possono aspirare solo all'arma di fanteria.

I sottufficiali, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi, seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Ai corsi di commissariato, amministrazione e sussistenza possono aspirare i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri Reali) e servizi.

Art. 26.

E' consentito ai sottufficiali delle varie armi di concorrere in linea subordinata (pel caso, cioè, non ottengano l'ammissione al corso delle armi) anche all'ammissione ai corsi di amministrazione e sussistenza, nonchè ai sottufficiali che abbiano prescelto, ai sensi del numero precedente, i corsi di sussistenza o di amministrazione, la partecipazione al concorso, in linea subordinata, all'arma propria (al corso di fanteria, per i sottufficiali dei carabinieri Reali).

Non è invece consentito ai sottufficiali aspiranti al corso di commissariato di designare in linea subordinata altro corso pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto.

Art. 27.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso le accademie ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 28.

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso ne dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 4, al proprio comandante di corpo, entro il 27 luglio 1940-XVIII.

Nella domanda dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo e, inoltre, in relazione al disposto degli articoli 25 e 26, indicare il corso al quale desiderano essere ammessi.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) un documento debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti, salva la facoltà di cui all'art. 10 lett. a);

b) un certificato (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento, rilasciata dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo;

c) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato ritenessero utili produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 29.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie, fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 30.

All'atto della loro ammissione alle accademie, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi. Peraltro, in conformità alla legge 6 gennaio 1936, n. 90, percepiranno una *indennità di accademia* di L. 7 giornaliere lorde nominali e fruiranno dell'esenzione dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo per tutta la durata dei corsi stessi.

Saranno invece a loro carico le spese per sinossi, libri di testo, cancelleria, oggetti di disegno, e le altre di carattere generale.

CONCORSO SUPPLETIVO.

Art. 31.

I giovani che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente bando, intendano partecipare al corcorso suppletivo di cui è cenno nel precedente art. 2, ne inoltreranno domanda provvisoria (in carta semplice), non oltre il 10 settembre 1940, alle stesse autorità indicate all'art. 8.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) titolo di studio che presume di conseguire;

c) i corsi delle varie armi e servizi desiderati, in ordine di preferenza;

d) indirizzo esatto.

Art. 32.

Nel caso si verifichi la condizione di cui al terzultimo comma dell'art. 2, nell'ultima decade del mese di settembre 1940, il comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria in Modena in-

viterà i singoli concorrenti a sostituire la domanda provvisoria con altra definitiva, dando comunicazione del numero dei posti disponibili per le varie armi e servizi.

Art. 33.

La domanda definitiva di ammissione, debitamente documentata, dovrà essere di data non anteriore al 10 ottobre 1940 ed essere presentata non oltre il 20 dello stesso mese.

Per la compilazione della domanda, il suo inoltro ed i relativi documenti, si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Art. 34.

Per lo svolgimento del concorso suppletivo valgono le disposizioni di cui agli articoli dal 12 al 22, con le seguenti modifiche:

a) la visita preliminare collegiale avrà luogo dal 12 al 14 ottobre e la visita medica di appello il 18 ottobre 1940;

b) gli esami scritti, il mattino del 24 ottobre; gli orali a decorrere dal 29 ottobre 1940;

c) i candidati dichiarati idonei agli esami di concorso nonchè nella visita medica di accertamento definitivo e nello esperimento di educazione fisica (quando prescritto) saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali seguiranno i candidati dichiarati vincitori del concorso di cui all'art. 1, lett. *a*);

d) le domande degli aspiranti ai posti gratuiti di cui è cenno nell'art. 22, dovranno essere presentate non oltre il 24 ottobre 1940 alle stesse autorità di cui all'art. 8, che le trasmetteranno entro il 27 dello stesso mese al comando della accademia (Modena o Torino) presso la quale si svolge il corso richiesto in linea principale dal candidato.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 35.

Il comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria trasmetterà al Ministero della guerra, per l'approvazione, le graduatorie relative a ciascun corso, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 18, lett. *c*), specificandosi il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un elenco generale dei concorrenti, col risultato degli esami, della visita medica di accertamento definitivo e dell'esperimento di educazione fisica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 maggio 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SODDU

ALLEGATO N. 1
(art. 15)

Programmi per gli esami comuni di ammissione ai corsi di fanteria, cavalleria, artiglieria, del genio, automobilistico, di amministrazione e sussistenza.

CULTURA GENERALE

(prova scritta).

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliersi dal candidato fra tre proposti) di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi di scuola media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Abitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta dando prova di essere padrone della lingua italiana.
2. Abitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.
3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

MATEMATICA

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, uno di algebra, uno di geometria, ed uno di trigonometria.

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi equazioni 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Sistemi di equazioni di 2° grado.
6. Teorema sui radicali - Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali - Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi ed angoli - Funzioni trigonometriche - Riduzione al primo quadrande - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione di triangoli piani - Area di un triangolo.

GEOGRAFIA

(prova orale).

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;

b) più dettagliata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni ad essa confinanti.

1. *Geografia in generale*:

Definizione - Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.

Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica:*

Sfera celeste e sfera terrestre - La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari - Latitudine e longitudine - Punti cardinali, rosa dei venti - Configurazione generale della superficie della terra - Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno:*

Planimetria - Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque:*

Clima: definizione - Elementi del clima - Temperatura e suoi fattori - Linee isotermiche - Pressione - Venti - Classificazione dei venti - Linee isobariche - Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico - Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche - Acque sotterranee e superficiali - Azione delle acque - Acque marine: moti, azione del mare.

5. *Vegetazione - Animali - Uomo:*

Vegetazione: flora - Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate - Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna - Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali - Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici - Razze pure e miste - Popolazione assoluta e relativa - Associazione umana - Stato nazionale - Opera dell'uomo.

6. *Europa*: regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi.

7. *Italia*: configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione, suddivisione politica e amministrativa.

8. *Italia*: sistema alpino; sistema appenninico; limiti; divisioni, valichi principali; cenno sui confini.

9. *Asia - Africa*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

10. *Americhe - Oceania*: cenni sui principali sistemi montani o sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

ALLEGATO N. 2.
(art. 6 e 16)

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi di artiglieria e del genio.

L'esame consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 20 minuti su quattro numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6; uno fra i numeri 7, 8, 9 e l'altro tra i rimanenti.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel presente programma.

Il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio o di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressione intera; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale, positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni. — Scomposizioni in fattori; divisibilità per $x \pm a$; regola di Ruffini; semplificazione di frazioni — Formula del binomio - Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita - Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado - Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali - Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogrammo; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica dei problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h\,\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di $h.90^\circ \pm a^\circ$, essendo h intero relativo, pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di a°; riduzione al primo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multipli e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni, teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo: varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni e sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen $x=a$, cos $x=a$, tg $x=a$, ctg $x=a$ — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

Trigonometria sferica.

10. Generalità sui triedri e sui triangoli sferici; proprietà dei lati ed angoli.

11. Applicazioni sul teorema fondamentale di Eulero - Teorema dei seni — Teorema dei quattro elementi consecutivi.

12. Semplici esercizi di risoluzione di triangoli sferici rettangoli.

ALLEGATO N. 3.
(art. 16)

Programma per l'esame scritto di ammissione al corso di commissariato (Ruolo ufficiali commissari).

Il candidato deve dimostrare di avere sicura conoscenza delle istituzioni politiche, sociali e commerciali, nel quadro degli avvenimenti storici nazionali, dalla Rivoluzione Francese ai giorni nostri; di saperne cogliere le reciproche influenze e dedurne cause ed effetti.

Deve soprattutto dimostrare di possedere larga cultura generale.

Durata dell'esame: 6 ore.

ALLEGATO N. 4
(art. 10)

Programma dell'esperimento di educazione fisica per gli aspiranti ai corsi delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

L'esperimento consisterà nelle seguenti prove:

arrampicata alla fune;
passaggio trave di equilibrio;
salto del fosso con acqua (m. 3);
salto dall'alto (altezza m. 2,50);
salto in alto (minimo m. 1,10 senza pedana);
cavallina.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SODDU

(2108)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso per titoli a 45 posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale « ingegneri » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1940-XVIII, all'art. 4, n. 1, lett. *a*), alla riga 2ª, ove è detto « e che » leggasi « o che » ed all'art. 12, quart'ultima riga, ove è detto « e 12 giugno 1933 » leggasi « e 12 giugno 1931 ».

(2092)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1939, n. 9966, col quale i dottori Bedeschi Luigi e Ponari Aurelio venivano dichiarati vincitori rispettivamente delle condotte veterinarie consorziali di Atina e Castro dei Volsci;
Considerato che essendo stato dichiarato rinunciatario il dott. Bedeschi per non avere assunto servizio entro il termine assegnato, si è reso necessario procedere alla dichiarazione di altro vincitore della condotta in base all'ordine di graduatoria e di preferenze delle sedi dai concorrenti indicate nelle domande di partecipazione a concorso;
Vista la dichiarazione di accettazione da parte del dott. Ponari Aurelio della condotta consorziale di Atina;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 24, 25, 26 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ponari Aurelio è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Atina in sostituzione del dott. Bedeschi Luigi rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Frosinone, addì 7 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: PATERNÒ

(2051)

REGIA PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII, formulata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministero dell'interno in data 26 gennaio 1940;
Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria suddetta così formulata:

1. Comandi Velia nei Donatelli . . . . con punti 56,43 su 100
2. Castaldi Pia . . . . » » 54,37 su 100
3. Salvadori Elsa nei Minucci . . . . » » 53,68 su 100
4. Bugnoli Livia . . . . » » 52,78 su 100
5. Gambassini Tita . . . . » » 52,53 su 100
6. Vegni Erminia . . . . » » 50,18 su 100
7. Filippi Elsa . . . . » » 50,03 su 100
8. Nardi Nella (nata il 14 maggio 1911) . » » 49,87 su 100
9. Bilisari Penalope (nata il 3 settem. 1918) » » 49,87 su 100
10. Pistolesi Lidia . . . . » » 49,43 su 100
11. Bianchi Anna Maria nei Pistolesi . . » » 49,37 su 100
12. Barbetti Anna . . . . » » 46,37 su 100
13. Albini Elodia ved. Ripaccioli . . . . » » 45,53 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefetura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 8 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: PALLANTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto di pari data n. 7326 col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII, formulata dalla Commissione esaminatrice;
Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 55, 56 e 23 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII le seguenti ostetriche, che sono quindi designate per la nomina nelle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Comandi Velia nei Donatelli, San Casciano dei Bagni, condotta di Celle sul Rigo;
2) Castaldi Pia, condotta San Gimignano, capoluogo;
3) Salvadori Elsa nei Minucci, Montalcino, condotta di S. Angelo in Colle.
4) Bugnoli Livia, Sinalunga, condotta di Rigomagno.
5) Gambassini Tita, Chiusdino, condotta di Montalcinello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 8 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: PALLANTE

(2050)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.